



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*

**Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche
di cui al D.L. n. 127/2021**

La presente disposizione organizzativa viene pubblicata nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente Sottosezione di I livello Disposizioni Generali - Sottosezione di II Atti Generali.



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*

Sommario

1. Organizzazione delle verifiche relative all'obbligo della certificazione verde Covid-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro nel settore pubblico
2. Delega alla verifica
3. Comunicazione al personale dipendente
4. Informativa privacy – per il personale dipendente
5. Comunicazione esterna
6. Informativa privacy – per gli esterni

1. Organizzazione delle verifiche relative all'obbligo della certificazione verde Covid-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro nel settore pubblico

Si impartiscono le istruzioni operative, valevoli quale disposizione organizzativa di servizio, in merito alla gestione delle verifiche relative all'obbligo della certificazione verde Covid-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro nel settore pubblico.

1) RIFERIMENTI NORMATIVI: DL 22/04/2021 n. 52; DL 21/09/2021 n. 127; DL 08/10/2021 n. 139; D.P.C.M. contenente Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 del 12-10-2021. (di seguito Linee Guida).

2) FINALITA': il presente atto definisce le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, nonché dell'accertamento delle eventuali violazioni, concernenti il possesso e l'esibizione della certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

3) VALIDITA': dal 15/10/2021 al 31/12/2021, fatte salve eventuali proroghe.

4) CATEGORIE INTERESSATE: a) personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo; c) personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale; d) soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni; e) visitatori che devono accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro, ai sensi delle apposite Linee Guida).

5) AMBITO DI APPLICAZIONE: accesso ai luoghi di lavoro nel settore pubblico.

6) CATEGORIE ESCLUSE: a) soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di apposita certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; b) utenti degli uffici pubblici ovvero coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare ai sensi delle apposite Linee Guida.

7) INCARICATI DEL CONTROLLO: tutti i soggetti che sono stati individuati con atto formale quali incaricati delle verifiche (rif. ALLEGATO 2 - "Delega alla verifica").

8) OPERAZIONI DI VERIFICA: il controllo del possesso della certificazione verde Covid-19 sarà effettuato al momento dell'accesso alla sede della Commissione, richiedendo l'esibizione del Green pass in formato digitale o cartaceo e procedendo alla verifica della validità di tale certificazione esclusivamente attraverso la scansione del QR code mediante l'applicazione "Verifica C19" installata su un dispositivo mobile di servizio.

La suddetta applicazione consente al verificatore di conoscere esclusivamente le seguenti informazioni: a. generalità dell'intestatario; b. validità, integrità ed autenticità del certificato verde Covid-19. La verifica tramite l'applicazione in questione non comporta la memorizzazione di alcuna informazione riguardante l'interessato sul dispositivo del verificatore.

Non è consentita, in alcun caso, da parte del verificatore: a. la raccolta o la registrazione di altri dati dell'intestatario, quali, in particolare, quelli relativi alla data di scadenza della certificazione verde Covid-19 o all'evento sanitario che ha generato la certificazione stessa (tampone, vaccino, guarigione dalla malattia); b. l'acquisizione di copia della certificazione verde Covid-19 o della certificazione medica per la esenzione dalla campagna vaccinale. La verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde Covid-19 è eventuale e potrà essere effettuata mediante la richiesta di esibizione di un documento di identità in corso di validità qualora appaia necessaria. Non sono tenuti a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute con circolare, il cui possesso dovrà comunque essere controllato preventivamente al momento dell'accesso ai locali. Nel caso in cui il soggetto controllato sia sprovvisto di certificazione verde COVID-19 o si rifiuti di esibirla oppure, in alternativa, sia sprovvisto di idonea certificazione medica per l'esenzione dalla campagna vaccinale, il verificatore comunicherà al soggetto interessato l'impossibilità di accedere ai locali della sede lavorativa comunale.

9) INFORMAZIONE: a tutto il personale della Commissione di garanzia verranno consegnati/inviati gli ALLEGATI 3 e 4 "Comunicazione al personale dipendente" e "informativa privacy per il personale dipendente". Agli esterni verrà consegnata/esibita una comunicazione analoga semplificata (ALLEGATO 5- "Comunicazione esterna"), nonché un'apposita Informativa privacy (ALLEGATO 6).

Allegati:

- ALLEGATO 2 - "Delega alla verifica";
- ALLEGATO 3 - "Comunicazione al personale dipendente";
- ALLEGATO 4 - "Informativa privacy per il personale dipendente";
- ALLEGATO 5 - "Comunicazione esterna";
- ALLEGATO 6 - "Informativa privacy per gli esterni";

2. Delega alla verifica: conferimento incarico per la verifica della certificazione verde Covid-19 ai fini dell'accesso alla sede della Commissione di garanzia e di tutte le ulteriori misure previste dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

Il sottoscritto Cons. Stefano Glinianski, Segretario Generale *pro tempore* della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 46, in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, contenente "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*", nell'ambito delle attribuzioni di sua competenza nomina il Responsabile del servizio personale di questa Autorità quale soggetto incaricato al controllo e all'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge.

L'incarico in questione comporterà l'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) La verifica giornaliera del possesso della certificazione verde Covid-19 attraverso la lettura del QR-code, mediante utilizzo dell'applicazione "VerificaC19", installata su dispositivo mobile, anche avvalendosi del personale della Società Multiprofessional Service S.r.l., appaltatrice del servizio di portierato presso la sede della Commissione, nominata Responsabile esterno del trattamento dati personali ed alla quale andranno impartite specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- b) Controllo del documento di identità dell'intestatario della certificazione verde Covid-19 nel caso se ne ravvisasse la necessità;
- c) Previsione ed attuazione delle disposizioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 127 del 2021 in merito al mancato possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19;

La durata del presente incarico è da intendersi stabilita in misura pari a quella prevista per l'obbligo normativo che impone la verifica di cui all'oggetto.

Il Segretario generale

Per ricevuta, presa visione, accettazione della delega, incarico e impegno alla osservanza delle relative istruzioni, anche con riferimento ai profili attinenti al trattamento dei dati personali acquisiti nell'esercizio di tale incarico, in qualità di autorizzato al trattamento.

Il Responsabile del servizio personale

Istruzioni da seguire per la verifica

- a) la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 avverrà giornalmente, all'ingresso della sede di lavoro, e riguarderà tanto il personale dipendente dell'Autorità, quanto tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso la sede della Commissione medesima, anche sulla base di contratti esterni, e, in generale, chiunque vi si rechi per lo svolgimento di un'attività propria o per conto del datore di lavoro, inclusi i visitatori e coloro che partecipano a eventi o riunioni;
- b) il controllo avverrà attraverso l'applicazione "Verifica C-19" installata su un dispositivo mobile fornito dall'Amministrazione;
- c) se il certificato risulta valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita.
- d) è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
- e) è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione solo nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità;
- f) è consentito solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere, assumere o conservare alcuna informazione;
- g) è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità o salvare gli stessi su supporti elettronici;
- h) nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il Segretario generale per le ulteriori incombenze;
- i) far rispettare una distanza adeguata tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;

Per presa visione, attestazione di lettura e impegno a osservare le disposizioni ricevute.

Il Responsabile del servizio personale

3. Verifica della certificazione verde COVID-19 a decorrere dal 15 ottobre 2021 – Disposizioni generali.

Con l'approvazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, contenente "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*", dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è fatto obbligo al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, e a qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. "green pass").

Tale obbligo riguarda tanto il personale dipendente dell'Autorità, quanto tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso la sede della Commissione medesima, anche sulla base di contratti esterni, e, in generale, chiunque vi si rechi per lo svolgimento di un'attività propria o per conto del datore di lavoro, inclusi i visitatori e coloro che partecipano a eventi o riunioni.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Ciò premesso, si informa tutto il personale dell'Autorità che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti preposti al controllo avverrà giornalmente, all'ingresso della sede di lavoro, tramite l'applicazione "*Verifica C-19*", installata su dispositivo mobile. L'applicazione consentirà di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale Digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Si segnala, altresì, che, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge, il personale che comunichi di non essere in possesso del green pass, o che ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Nel caso in cui, invece, il personale acceda ai luoghi di lavoro senza la certificazione verde, si fa presente che l'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 127 del 2021 prevede, in aggiunta alla sanzione sopra indicata, anche la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 1.500, ferme restando le conseguenze disciplinari.

Il possesso della certificazione verde non fa venire meno gli obblighi informativi in caso di infezione da Covid-19 o di quarantena disposta dalle autorità sanitarie. Resta fermo per il personale dipendente, anche se munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni già fornite per la prevenzione e/o riduzione del rischio di contagio. Si confida nella puntuale attuazione di quanto espressamente disposto dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

4. Informativa ex art. 13 regolamento Ue 2016/679 per il trattamento dei dati personali mediante verifica del green pass

A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, come disposto dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021, n. 226, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Tale obbligo riguarda tanto il personale dipendente dell'Autorità, quanto tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso la sede della Commissione medesima, anche sulla base di contratti esterni, e, in generale, chiunque vi si rechi per lo svolgimento di un'attività propria o per conto del datore di lavoro, inclusi i visitatori e coloro che partecipano a eventi o riunioni.

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali connessi a tale adempimento di legge, che sarà effettuato al momento dell'accesso nella sede della Commissione mediante la funzionalità di verifica automatizzata del Sistema informativo VerificaC19, che interagisce con la Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate) del Ministero della Salute.

1. Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è la Commissione di garanzia dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, con sede in Roma, Piazza del Gesù 46, rappresentata, agli effetti del presente atto, dal suo Segretario Generale *pro tempore*, Cons. Stefano Glinianski. E-mail: segreteria@cgsse.it. PEC: segreteria@pec.commissionedaranziasciopero.it.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è il dott. Paolo Montuori, giusta delibera n. 18 del 1° febbraio 2018. E-mail: rpd-dpo@cgsse.it

3. Finalità, oggetto e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione del contagio da Covid-19, in esecuzione di obblighi di legge derivanti dalla normativa nazionale vigente in materia.

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

In particolare, la fonte normativa da cui discendono in capo al Titolare del trattamento gli obblighi giuridici di cui sopra, è costituita dall'art. 1, commi 1 e 4, del citato decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, nonché dal DPCM 17 giugno 2021.

4. Natura del conferimento dei dati personali

La verifica del certificato verde digitale e/o cartaceo è un trattamento del dato personale necessario per accedere ai locali della Commissione.

L'esibizione della certificazione verde Covid-19, in corso di validità, oppure la previa trasmissione dell'attestazione di esenzione al Medico Competente per gli adempimenti conseguenti è obbligatoria e non è necessaria la prestazione del consenso dell'interessato. Il mancato rispetto degli obblighi determina l'impossibilità di accedere ai locali della Commissione, nonché l'avvio delle procedure amministrative per l'assenza ingiustificata.

5. Categorie di dati trattati

Nell'ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19 e dei certificati di esenzione, saranno trattati le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, data di nascita;
- dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, connessi alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità oppure della condizione di esenzione.

6. Fonte da cui hanno origine i dati personali

Le informazioni relative all'esito del possesso in corso di validità del certificato sono ottenute dall'interazione con la Piattaforma nazionale-DGC, di titolarità del Ministero della Salute.

I dati relativi all'esenzione vengono desunti dalle comunicazioni di competenza del Medico competente.

7. Modalità di trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato dal Titolare, anche avvalendosi del personale della Società Multiprofessional Service S.r.l. (appaltatrice dei servizi di portierato presso la sede della Commissione, nominata Responsabile esterno del trattamento dati personali ed alla quale sono state impartite specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati).

La verifica del green pass e il trattamento dei dati connessi saranno realizzati con modalità elettroniche (tablet/smartphone/pc). Il personale incaricato della verifica effettuerà le operazioni di verifica, giornalmente e all'accesso alla struttura, utilizzando la specifica app VerificaC19 (sviluppata dal Ministero della Salute tramite SOGEI) installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore

Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati.

Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, restituiti dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale DGC), non saranno in alcun modo conservati nel sistema informativo della Commissione di garanzia. La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando la già citata applicazione mobile che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Allo stesso modo, nel caso in cui l'interessato esibisca il certificato verde in formato cartaceo, il verificatore si limiterà alla lettura del codice QR riportato sul frontespizio del certificato medesimo, senza alcuna consultazione delle ulteriori informazioni riportate all'interno del certificato.

In caso di esenzione dall'obbligo di esibizione del certificato verde digitale, il soggetto incaricato della verifica non verrà a conoscenza di alcuna informazione circa le ragioni che hanno determinato la condizione di esenzione.

I dati personali dell'interessato potranno essere trattati dall'Ufficio del personale in caso di esito negativo della verifica del green pass, ai fini delle procedure di relativa competenza (assenza ingiustificata), oppure in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia, ai fini dell'accertamento e contestazione della violazione, nonché della trasmissione dei dati all'autorità prefettizia competente ad adottare eventuali sanzioni amministrative.

8. Periodo di conservazione.

Il trattamento di dati personali oggetto di informativa non comporta alcuna registrazione e conservazione di dati personali. I dati identificativi e l'esito negativo del controllo (mancanza o invalidità della Certificazione Verde), che sono registrati per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali e per avviare le conseguenti procedure di competenza dell'ufficio personale (assenza ingiustificata) e del servizio contabilità (decurtazioni in busta paga) saranno conservati per il tempo strettamente necessario ed allo stato non determinabile. Dati identificativi degli interessati potranno essere registrati, inoltre, in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa di cui al decreto-legge 127/2021, ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare nonché ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi medesimi e della trasmissione di tali risultanze al Prefetto, competente a adottare le sanzioni amministrative previste dalla disciplina legislativa citata.

È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.

9. Destinatari della comunicazione dei dati

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi, ad eccezione dei casi in cui la normativa vigente preveda la comunicazione alle autorità e/o enti per l'avvio delle procedure di propria competenza (provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori).

10. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

11. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa sui dati personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare diritti su: accesso, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione (nella misura in cui gli stessi siano applicabili in considerazione delle finalità perseguite).

12. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

13. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.

5. D.L. n. 127 del 21 settembre 2021. Obbligo di verifica del possesso di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

Il decreto - legge n. 127 del 21 settembre 2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19, prevede, agli articoli 1 e 3, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - del c.d. Green Pass (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto - sia nel settore lavorativo pubblico che in quello privato.

La disposizione di cui all'art. 1, comma 1, si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni.

La nuova norma riguarda, quindi, chiunque acceda agli uffici pubblici per attività di servizio o lavoro, compreso il personale di ditte appaltatrice o fornitrici.

Per tali motivi, a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza (identificato nella data del 31 dicembre 2021), l'accesso alla sede istituzionale della Commissione di garanzia sarà subordinato al rispetto delle prescrizioni indicate.

L'attività di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, anche a campione, sarà disposta mediante l'app nazionale "Verifica C19" e non comporterà in alcun caso la raccolta dei dati dell'intestatario.

6. Informativa ex art. 13 regolamento Ue 2016/679 per il trattamento dei dati personali mediante verifica del green pass

A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, come disposto dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021, n. 226, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Tale obbligo riguarda tanto il personale dipendente dell'Autorità, quanto tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso la sede della Commissione medesima, anche sulla base di contratti esterni, e, in generale, chiunque vi si rechi per lo svolgimento di un'attività propria o per conto del datore di lavoro, inclusi i visitatori e coloro che partecipano a eventi o riunioni.

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali connessi a tale adempimento di legge, che sarà effettuato al momento dell'accesso nella sede della Commissione mediante la funzionalità di verifica automatizzata del Sistema informativo VerificaC19, che interagisce con la Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate) del Ministero della Salute.

1. Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è la Commissione di garanzia dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, con sede in Roma, Piazza del Gesù 46, rappresentata, agli effetti del presente atto, dal suo Segretario Generale *pro tempore*, Cons. Stefano Glinianski. E-mail: segreteria@cgsse.it. PEC: segreteria@pec.commissionedaranziasciopero.it.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è il dott. Paolo Montuori, giusta delibera n. 18 del 1° febbraio 2018. E-mail: rpd-dpo@cgsse.it

3. Finalità, oggetto e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione del contagio da Covid-19, in esecuzione di obblighi di legge derivanti dalla normativa nazionale vigente in materia.

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

In particolare, la fonte normativa da cui discendono in capo al Titolare del trattamento gli obblighi giuridici di cui sopra, è costituita dall'art. 1, commi 1 e 4, del citato decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, nonché dal DPCM 17 giugno 2021.

4. Natura del conferimento dei dati personali

La verifica del certificato verde digitale e/o cartaceo è un trattamento del dato personale necessario per accedere ai locali della Commissione.

L'esibizione della certificazione verde Covid-19, in corso di validità, oppure del certificato di esenzione, è obbligatoria e non è necessaria la prestazione del consenso dell'interessato. Il mancato rispetto dell'obbligo determina l'impossibilità di accedere ai locali della Commissione.

5. Categorie di dati trattati

Nell'ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19 e dei certificati di esenzione, saranno trattati le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia:
nome, cognome, data di nascita;
- dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, connessi alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità ovvero del certificato di esenzione.

6. Fonte da cui hanno origine i dati personali

Le informazioni relative all'esito del possesso in corso di validità del certificato sono ottenute dall'interazione con la Piattaforma nazionale-DGC, di titolarità del Ministero della Salute.

I dati relativi all'esenzione vengono desunti dal certificato esibito dall'interessato.

7. Modalità di trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato dal Titolare, anche avvalendosi del personale della Società Multiprofessional Service S.r.l. (appaltatrice dei servizi di portierato presso la sede della Commissione, nominata Responsabile esterno del trattamento dati personali ed alla quale sono state impartite specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati).

La verifica del green pass e il trattamento dei dati connessi saranno realizzati con modalità elettroniche (tablet/smartphone/pc). Il personale incaricato della verifica effettuerà le operazioni di verifica, all'accesso alla struttura, utilizzando la specifica app VerificaC19 (sviluppata dal Ministero della Salute tramite SOGEI) installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati.

Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, restituiti dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale DGC), non saranno in alcun modo conservati nel sistema informativo della Commissione di garanzia. La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando la già citata applicazione mobile che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Allo stesso modo, nel caso in cui l'interessato esibisca il certificato verde in formato cartaceo, il verificatore si limiterà alla lettura del codice QR riportato sul frontespizio del certificato medesimo, senza alcuna consultazione delle ulteriori informazioni riportate all'interno del certificato.

Il personale incaricato ed autorizzato alle verifiche del green pass potrebbe richiedere l'esibizione di un documento di identità, ove risulti necessario un raffronto con i dati raccolti dalla scansione del QR code.

I dati relativi al certificato di esenzione vengono trattati in modalità cartacea e digitalizzata, senza alcuna registrazione e/o annotazione degli stessi. Il soggetto incaricato della verifica non verrà a conoscenza di alcuna informazione circa le ragioni che hanno determinato la condizione di esenzione.

I dati personali dell'interessato potranno essere trattati dal Servizio Personale della Commissione in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia, ai fini dell'accertamento e contestazione della violazione, nonché della trasmissione dei dati all'autorità prefettizia competente ad adottare eventuali sanzioni amministrative.

8. Periodo di conservazione.

Il trattamento di dati personali oggetto di informativa non comporta alcuna registrazione e conservazione di dati personali. I dati identificativi e l'esito negativo del controllo (mancanza o invalidità della Certificazione Verde), potranno essere registrati nel solo caso in cui sia necessario, su istanza dell'interessato, documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso alla sede della Commissione. Dati identificativi degli interessati potranno essere registrati, inoltre, caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa di cui al decreto-legge 127/2021 ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi medesimi e della trasmissione di tali risultanze al Prefetto, competente a adottare le sanzioni amministrative previste dalla disciplina legislativa citata.

È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.

9. Destinatari della comunicazione dei dati

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi, ad eccezione dei casi in cui la normativa vigente preveda la comunicazione alle autorità e/o enti per l'avvio delle procedure di propria competenza.

10. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.